

APPALTO GTT N. 25/2013

SUBAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - N. 6 LOTTI

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI (n. 9)

Si riporta il quesito formulato da un Concorrente e la relativa risposta:

Quesito

“ Nonostante i servizi oggetto della procedura di gara siano servizi pubblici di trasporto locale ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 422/1997, il Disciplinare di gara non riporta la cosiddetta “clausola sociale”, e cioè le disposizioni relative all’obbligo, per il soggetto aggiudicatario, di assorbire il personale adibito ai servizi stessi presso l’attuale gestore.

Si chiede pertanto se tale omissione derivi semplicemente, come parrebbe, dall’aver considerato immediatamente e comunque cogenti, per il trasferimento del personale dipendente dalle imprese cessanti alle imprese subentranti, le disposizioni di cui all’art. 18, comma 2, lettera e) del d.lgs. 422/1997 ed, in particolare, dell’art. 11, 4° comma della legge regionale 1/2000 (con conseguente sussistenza dell’obbligo), oppure se la mancanza della clausola nel disciplinare di gara implichi la volontà di escludere l’obbligo, discostandosi dalle predette disposizioni”.

Risposta

La regolamentazione della materia è rimessa alle previsioni della contrattazione collettiva di settore che verrà concretamente applicata ed alle norme di legge eventualmente richiamate ed applicabili.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ing. Giovanni Battista Rabino)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE